

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E TRASPORTI

IL PRESIDENTE

15 LUG. '74

Prot. N. 2444/24/5-Comm.

Ill. Presidente Consiglio Regionale

S E D E

e p.c.

Ufficio Commissioni


S E D E

Illustre Presidente,

Le trasmetto, in allegato il testo emendato del disegno di legge concernente: "Concessione di contributi per agevolare la formazione dei piani regolatori intercomunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per la edilizia economica popolare, la attuazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento della edilizia economica e popolare nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle Comunità Montane e degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17/8/1942 n.1150 e 18/4/1962 n. 167 e dalla legge 22/10/1971 n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni", corredata della relazione scritta del Consigliere Augelli.

Cordiali saluti


(Enzo Sorice)



Consiglio Regionale della Puglia

230

Il Vice Presidente

Onorevole Presidente,

Onorevoli Consiglieri,

il presente disegno di legge è scaturito dall'esame congiunto della mia proposta di legge: "Provvedimenti per agevolare la formazione dei piani urbanistici previsti dalle leggi 17/8/1942 n. 1150 e 18/4/1962 n. 167 e dalla legge 22/10/'71 n. 665 e loro successive modificazioni ed integrazioni", da quella iniziativa dei Consiglieri Ventura, Princigalli ed altri "Concessione di contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi, nonché alle Comunità Montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici" e dal disegno di legge della Giunta, tutti intesi ad agevolare la formazione di strumenti urbanistici.

L'intendimento della legge trova il suo fondamento logico nella constatazione dell'assenza di strumenti urbanistici in alcuni Comuni, i quali, per impossibilità finanziarie, data la modestia del proprio bilancio, non hanno potuto provvedervi. L'erogazione dei contributi perrà i Comuni e le Comunità Montane nella condizione di dotarsi di piani regolatori e di strumenti urbanistici per la disciplina dell'attività urbanistica e per la tutela e la salvaguardia del territorio.

L'ammontare del contributo è stabilito in due misure in modo da consentire il rimborso della totalità della spesa solo per la elaborazione di strumenti urbanistici che meglio garantiscono la disciplina, la tutela e la salvaguardia del settore urbanistico territoriale nel suo complesso e questi strumenti, la Commissione ha individuato nei piani regolatori intercomunali, nei piani regolatori generali, nonché nei piani di risanamento e di insediamento dell'edilizia economica popolare nei Centri Storici e dei piani urbanistici delle Comunità Montane. Si è ritenuto di escludere anche dalla seconda misura del contributo i programmi di fabbricazione in quanto questi strumenti sono considerati poco idonei al conseguimento degli obiettivi di cui innanzi.

Gli altri articoli della legge - si ritiene superfluo commentarli in quanto riguardano la procedura e le modalità per l'ottenimento e l'erogazione dei contributi.

La Commissione ad unanimità ritiene che il provvedimento legislativo, oggi all'esame dell'On. Consiglio Regionale, una volta approvato, conseguirà enormi benefici a favore degli Enti Locali nel rispetto delle loro autonomie.

R. Augelli

ART. 1

La Regione Puglia allo scopo di agevolare la formazione dei piani regolatori inter-comunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia economica popolare, l'attuazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942 n. 1150 e 18 aprile 1962 n. 167 e dalla legge 22/10/71 n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni, interviene a favore dei loro Consorzi con contributi diretti.

Tali contributi sono concessi sulle spese ritenute ammissibili con provvedimenti della Giunta regionale nella misura:

- a) 100% per la redazione dei piani regolatori inter-comunali e dei piani regolatori generali, nonché dei piani di risanamento e di insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici e dei piani urbanistici delle comunità montane.
- b) 70% per la redazione degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto ¹⁹⁴² n. 1150 e 18 aprile 1962 n. 167 e dalla legge 22/10/71 n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art.1 -corredate da preventivo economico di spesa- vanno presentate all'Assessorato regionale all'Urbanistica e LL.PP. entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 3

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., delibera la concessione dei contributi di cui al precedente articolo e fissa i termini entro i quali dovranno essere presentati all'Assessorato all'Urbanistica e LL.PP. gli strumenti e progetti urbanistici di cui alla presente legge, redatti da ingegneri o architetti, e regolarmente adottati dal Consiglio Comunale. Il termine di cui sopra non sarà in ogni caso superiore a due anni.-

Ai fini della concessione dei contributi, dopo l'approvazione del piano di ripartizione, il Presidente della Giunta Regionale stabilisce e comunica all'Ente richiedente il termine entro il quale, pena la revoca di contributi promessi, dovranno essere presentati all'Assessorato regionale dell'Urbanistica, i piani urbanistici di cui alle leggi precitate, regolarmente adottati.

ART. 4

I contributi sono erogati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.-

L'erogazione dei contributi ha luogo in ragione del 40% ad elaborati adottati e regolarmente pervenuti all'Assessorato regionale competente ed in ragione del 60% ad elaborati approvati da parte del Presidente della Giunta Regionale.

ART. 5

Nei casi in cui da parte degli Enti beneficiari, ai quali è stata erogata la prima rata di contributo, non si provveda nel termine fissato alla trasmissione all'Assessorato Regionale all'Urbanistica e LL.PP. dello strumento o progetto urbanistico per il quale è stato concesso il contributo medesimo, salvo il caso di proroga non superiore a un anno, concessa su richiesta motivata dell'Ente con delibera della Giunta regionale, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., c. sentita la Giunta Regionale, nomina un Commissario "ad acta" per l'espletamento degli adempimenti residui richiesti dalla presente legge e la trasmissione nel termine massimo di un anno dello strumento o progetto urbanistico all'Assessorato Regionale all'Urbanistica e LL.PP.

ART. 6

In fase di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al precedente articolo 1 potranno essere concessi anche agli Enti che hanno già provveduto, con atto deliberativo all'affidamento degli incarichi per la redazione degli strumenti o progetti urbanistici previsti dalla presente legge, purchè gli stessi non siano ancora stati adottati con delibera degli organi competenti.

In tal caso la delibera di affidamento dell'incarico e relativa convenzione va adeguata alle prescrizioni di cui al successivo articolo 7.

ART. 7

L'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., se delegato dal Presidente della Giunta, esercita le funzioni a questi attribuite con la presente legge.

ART. 8

Per le finalità previste dall'art.1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

cap. 324/2 - Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
(in diminuzione) L. 300.000.000

cap. 234/bis-Contributi per agevolare la formazione dei piani regolatori inter-comunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia economica popolare, l'attuazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n.1150 e 18 aprile 1962 n.167 e dalla legge 22/10/71, n.865 e loro successive modificazioni ed integrazioni".
(nuova istituzione - in aumento) L. 300.000.000

Per gli esercizi finanziari 1975 - 1976 - 1977 e 1978 si provvederà con analogo stanziamento negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione.

I mezzi di copertura previsti per il 1974 si estendono agli esercizi futuri.

ART. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


IL PRESIDENTE

La 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 15 luglio 1974:

- vista la richiesta del Presidente della 5^a Commissione Consiliare Permanente relativa al parere da esprimere ai sensi dell'art. 19 del Regolamento sulla proposta di legge "Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici";
- visto l'art. 19 del Regolamento;
- visto l'art. 8 della proposta di legge di che trattasi;
- visto il Bilancio di Previsione della Regione per l'esercizio 1974;
- accertata la disponibilità di L. 300.000.000 al cap. 324/2 dello stato di previsione della spesa;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- alla proposta di legge di che trattasi
- alle variazioni da introdurre nello stato di previsione della spesa di Bilancio per lo esercizio 1974 quali risultano indicate all'art. 8 della proposta di legge medesima.



p/ 1^a Commissione Consiliare Permanente

F.to IL PRESIDENTE

(Prof. Matteo Faptasia)